



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Antico, R. Bianchi, L. Binda,
S. Dimitri, G. Fino, L. Nardi,
C. Pollet, A. Pratesi, L. Reina,
A. Sica, L. Sorgato,
G. Spanò, E. Torzuoli

Stampa
Color Art Srl - Via Industriale, 24/26
25050 Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 18.06.2025

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 7/2025

Editoriale	- La caduta degli dèi	3
Opinione	- Il nuovo concordato preventivo biennale 2025-2026	5

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Condizioni di accesso al concordato preventivo 2025-2026	6
	- Ambito oggettivo del CPB per soggetti ISA	10
	- Effetti derivanti dalla adesione al CPB	11
	- Comunicazioni per credito di imposta 4.0 per investimenti 2025	12
	- Credito di imposta 5.0 nel modello Redditi 2025	14
	- Crediti d'imposta per acquisto beni strumentali nel modello Redditi	16
	- Superbonus 110% nel modello Redditi 2025	20
	- Acquisto infrastrutture di ricarica nel quadro RS	24
	- ACE nel modello Redditi 2025	26
	- Maxi deduzione del costo del lavoro in dichiarazione	28
	- Aiuti di Stato nel quadro RS401 e RS402	30
	- Affrancamento riserve e fondi in sospensione d'imposta	32
	- Società di comodo nel modello Redditi 2025	34
	- Riconciliazione dati di bilancio e fiscali nel quadro RV	38
	- Gestione delle perdite nel modello Redditi SC 2025	40
	- Redditi di partecipazione nel quadro RH	42
	- Novità per il reddito di lavoro autonomo nel quadro RE	44
	- Investimenti all'estero nel quadro RW	46
	- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)	48
	- Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE)	50
	- Cripto-attività nella dichiarazione dei Redditi 2025	52
	- Rinuncia ai crediti e incasso giuridico	56
	- Riduzione drastica delle detrazioni dal 2025	58
	- Agevolazioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente	62
	- Modifiche alle detrazioni per familiari a carico	66
Accertamento	- Benefici premiali ISA	68
	- Nuove regole per l'avvio dell'accertamento con adesione	70

Contabilità e bilancio

Scritture contabili	- Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	72
Revisione	📎 - Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi per l'organo di controllo	74

Pratica professionale

Diritto del lavoro	- Contributi ridotti per nuovi artigiani e commercianti	78
Professionisti	- Centri elaborazione dati (CED) che svolgono attività di consulenza del lavoro	80
Società	- Riflessi civilistici sulla liquidazione delle società	82
Antiriciclaggio	📎 - Novità sulle modalità di tenuta del fascicolo del cliente di studio	84
Privacy	- Divieto di controllo del lavoratore in smart working tramite GPS	86
Crisi d'impresa	📎 - Tutela del patrimonio nella composizione negoziata	88

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di luglio 2025	90
Quesiti	- Aliquota Iva per DPI e dispositivi medici	95
Agenzia Entrate	- Realizzazione impianto agrivoltaico senza reverse charge	96

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

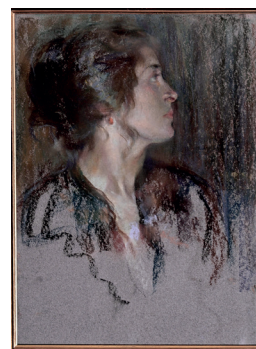
Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



Clara Serafini
"Il corallo degli orecchini"

Il critico d'arte Gianfranco Ferlisi ha il merito di aver portato alla luce questa artista, nata a Milano nel 1894 e morta a Castiglione delle Stiviere nel 1972. Questa operazione passa per una grande mostra che, a luglio, è visitabile gratuitamente a palazzo Menghini di via Cesare Battisti, a Castiglione delle Stiviere. Un'occasione preziosa per ammirare i disegni e le tele di Serafini. Di lei scrive Ferlisi che "I suoi ritratti al femminile regalano ancora al riguardante, grazie all'inusitata morbidezza del segno, tutta la pienezza del sentire e gli atteggiamenti dell'animo della persona raffigurata. Non sono immagini legate alla mondanità borghese, bensì pagine di un intimo diario. Al di là dell'innato virtuosismo, era l'indagine sentimentale a cogliere l'umanità celata della sensibilità femminile nella grazia dell'intuizione della bellezza. In mostra, vari pastelli testimoniano una tecnica assai congeniale all'artista, con esiti sempre sapienti. Le donne che l'artista ritrae tendono, inoltre, a esprimere alcuni stati d'animo personali e, di conseguenza, generali della condizione della donna, e ciò è soprattutto evidente nei dipinti ad olio in cui, mediante silhouette lasciate allo stato del non finito, come nella *Signora sul balcone* oppure in *Relax*, ci parla di un'identità sempre troppo fragile e labile. La pittura o il disegno di Clara Serafini continuarono, nel dolore sempre più intenso, a nutrire la vita e a compensare i suoi disagi. È seguendo questa direzione che Clara riuscì, almeno fino agli anni Trenta (anche se dipinse per tutta la sua esistenza tra molti dubbi e assillanti malesseri), a esplorare ambiti segreti e oscuri dell'arte". Era giusto lasciare la parola a chi, in questi mesi, si è impegnato in una vera riscoperta culturale di questa importante artista.

Luca Cremonesi

In copertina:
Clara Serafini,
"Il corallo degli orecchini"
Pastello su carta, 46 x 35,
collezione privata

CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CONDIZIONI OSTATIVE AL CPB
- ASSENZA DEBITI TRIBUTARI O DEBITI CONTRIBUTIVI
- ASSENZA DI CONDANNE

Circ. Ag. Entrate 17.09.2024, n. 18/E - L. 9.08.2023, n. 111 - D. Lgs. 12.02.2024, n. 13, modificato da D. Lgs. 5.08.2024, 108 e D.L. 19.10.2024, 155- D.M. Economia e Finanze 14.06.2024 - Decreto MEF 28.04.2025 Prov. ADE Prot. n. 195422/2025 - D. Lgs. 12.06.2025, n. 81

Il D. Lgs. 13/2024 detta le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale. L'istituto, per il biennio 2025-2026, è rivolto ai soli contribuenti soggetti ISA, in quanto la fase sperimentale dedicata ai contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014 art. 1 cc. 54 e segg.) si è conclusa con l'anno di imposta 2024.

SCHEMA DI SINTESI

PRECLUSIONI PER SCARSA AFFIDABILITÀ FISCALE 1ª tipologia	⇒	Debiti tributari e contributivi, comprese sanzioni e interessi, maturati in anni precedenti al biennio concordatario di importo pari o superiore a € 5.000.	
	⇒	Mancata presentazione dichiarazione redditi	⇒ In relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (2024-2023-2022).
	⇒	Condanna per reati fiscali	⇒ Commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2024-2023-2022).
PRECLUSIONI RIFERIBILI AL PERIODO PRECEDENTE 2ª tipologia	⇒	Avere conseguito nel 2024, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.	
PRECLUSIONI DEL PRIMO PERIODO DI CONCORDATO 3ª tipologia	⇒	Regime forfettario	⇒ Avere aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2025), al regime forfettario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.
	⇒	Operazioni straordinarie 	⇒ Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2025). ⇒ Per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda (norma di interpretazione autentica D. Lgs. 81/2025).
	⇒	Modifica compagine societaria	⇒ Per le società di persone e associazioni, di cui all'art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2025), che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato (D.L. 155/2024).
NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE Valide a partire dal biennio 2025-2026 	⇒	Professionista che partecipa ad associazione professionale o società tra professionisti	⇒ A partire dal CPB 2025-2026, il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir e che contestualmente partecipa ad associazione professionale, oppure a società tra professionisti o tra avvocati, è escluso dal concordato a meno che l'associazione o la società aderisca a sua volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta cui aderisce il socio o l'associato.
	⇒	Associazioni professionali o società tra professionisti	⇒ A partire dal CPB 2025-2026, l'associazione o la società tra professionisti o tra avvocati non può aderire al concordato a meno che tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir, aderiscano a loro volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta.

CONDIZIONI OSTATIVE AL CPB

CONDIZIONI
OSTATIVE DOVUTE
A SCARSA
AFFIDABILITÀ
FISCALE1^a tipologia1) Debiti
tributari e
contributivi
maturati
in anni
precedenti

- Presenza, di debiti maturati in anni precedenti al biennio concordatario riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi.
- Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (art. 10 D. Lgs. 13/2024, modificato da D. Lgs. 108/2024).

- Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che, entro i termini previsti per aderire allo stesso, abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla **soglia di € 5.000**.
- Non concorrono alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici.

2) Mancata
presentazione
dichiarazione
redditi

- Non avere presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2024-2023-2022), in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento.

3) Condanna
per reati
fiscali

- Avere ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10.03.2000, n. 74, dall'art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter-1 c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2024-2023-2022).

La ratio delle condizioni previste in questo primo raggruppamento è di precludere la possibilità di accedere al CPB nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità, tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l'istituto si fonda.

CONDIZIONI
OSTATIVE
RIFERIBILI AL
PERIODO D'IMPOSTA
PRECEDENTE2^a tipologia

- La seconda tipologia di condizioni ostative concerne **fattispecie riferibili al periodo d'imposta precedente** a quelli cui si riferisce la proposta (2024):
.. avere conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

CONDIZIONI
OSTATIVE
DEL PRIMO
PERIODO
DI CONCORDATO3^a tipologia

- Il terzo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2025), e cioè:

1) al regime
forfetario;

- Avere aderito al regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.

2) operazioni
straordinarie
e variazione
compaginePer le società
o gli enti

- Essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (d'azienda o di ramo d'azienda, norma di interpretazione autentica decreto correttivo 7.04.2025), ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all'art. 5 Tuir), non essere state interessate da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato (modificato da D.L. 155/2024).

La ratio di queste ulteriori condizioni diverge da quelle precedentemente analizzate; in particolare, queste ultime da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB.

ASSENZA DEBITI TRIBUTARI O DEBITI CONTRIBUTIVI

LIMITE DI € 5.000

- Riguardo alla condizione relativa all'assenza di debiti tributari o debiti contributivi d'importo complessivamente **pari o superiori a € 5.000**, non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Il vincolo ostativo relativo alla soglia di € 5.000 riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.

DATA DI RIFERIMENTO

- Poiché la norma prevede che la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata **con riferimento all'anno precedente** ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente che abbia intenzione di aderire alla proposta di concordato per i periodi d'imposta 2025 e 2026 **deve verificare la condizione con riferimento alla data del 31.12.2024**.

RIMOZIONE DEL DEBITO PRIMA DI ACCETTAZIONE CPB

- Qualora il contribuente, al fine di poter aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all'accesso all'istituto mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i € 5.000, **dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta**.

TRIBUTI AGENZIA ENTRATE

- Nella relazione illustrativa alla norma è precisato che, per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti:

- .. dalla notifica di **atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici** e ad attività di liquidazione degli uffici;
- .. dalla **notifica di cartelle di pagamento** concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 54-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

- Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente citati indicati che, al 31.12.2024 (nel caso di concordato per gli anni 2025 e 2026), sono divenuti **definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione**.
- Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente.
- Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa **o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento)** e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) **purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta**.

Esempio

Debito derivante da cartella di pagamento oggetto di ricorso

Ad esempio, **non rileva** il debito scaturente da una cartella di pagamento notificata entro il 31.12.2024 di importo pari o superiore a € 5.000 emessa a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 54-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per la quale il contribuente ha presentato ricorso entro il 31.12.2024 e il relativo giudizio, alla predetta data, è ancora pendente o per la quale a tale data erano ancora pendenti i termini per il pagamento o per presentare il ricorso o per la quale è presente un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa. Del pari, **non rileva il debito divenuto definitivo alla data del 31.12.2024 per il quale intervenga un provvedimento di rateazione, prima dell'adesione al CPB**.

ATTI IMPOSITIVI

- Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti sono stati oggetto di uno degli istituti definitivi del D. Lgs. 19.06.1997, n. 218, oppure di una definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, cc. da 186 a 202 L. 29.12.2022, n. 197 che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.
- Parimenti non rilevato i debiti per i quali il contribuente sia decaduto dalla cd. rottamazione quater, laddove lo stesso si sia avvalso della cd. riammissione (art. 3-bis D.L. 27.12.2024, n. 202).

ASSENZA DI CONDANNE

SENTENZA
DI PATTEGGIAMENTO
EQUIPARATA ALLA
PRONUNCIA
DI CONDANNA

- Riguardo alla condizione relativa all'assenza di condanne l'art. 11, c. 1, lett. b) del decreto CPB precisa che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- L'art. 445, c. 1-bis c.p.p., nella versione vigente dopo la riformulazione operata dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 150, dispone che "La sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".
- Considerato che il predetto art. 11, c. 1 del decreto CPB, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell'accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie.
- Occorre altresì tenere presente che ai sensi dell'art. 445, c. 1, c.p.p., "La sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, quando la pena irrogata non superi i 2 anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (...)".
- In sintesi, in base alle disposizioni citate **appare corretto ritenere che l'esclusione dall'accesso al concordato preventivo biennale operi nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena che superi i 2 anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale "soglia" la causa di esclusione non opera.**

CONDANNA
CON SENTENZA
IRREVOCABILE

- La Relazione illustrativa di accompagnamento del D. Lgs. 5.08.2024, n. 108 chiarisce che l'accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza "irrevocabile", precisando, a tal riguardo, che "le tipologie di condanna, richiamate alla lett. b) dell'art. 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l'estensione dell'effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato".

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA

- La dichiarazione relativa all'assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (nei limiti sopra precisati), da effettuare al momento dell'accettazione della proposta di CPB attraverso l'apposita modulistica, è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445; **pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali** ai sensi dell'art. 76 del citato decreto.

AMBITO OGGETTIVO DEL CPB PER SOGGETTI ISA

SOMMARIO

• CONTRIBUENTI ISA

Circ. Ag. Entrate 17.09.2024, n. 18/E - L. 9.08.2023, n. 111 - D. Lgs. 12.02.2024, n. 13, mod. da D. Lgs. 5.08.2024, 108 e D.L. 19.10.2024, 155 - D.M. Economia e Finanze 14.06.2024 - Decreto MEF 28.04.2025 - Provv. ADE Prot. n. 195422/2025 - D. Lgs. 12.06.2025, n. 81

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. **Resta invece esclusa dal CPB l'Iva**, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

CONTRIBUENTI ISA

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	• I redditi oggetto di concordato possono riguardare il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'art. 54, c. 1 del Tuir. I riferimenti normativi sono da intendersi riferiti alla precedente formulazione del Tuir, ante modifiche apportate dalla riforma dei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, posto che il decreto CPB non è stato coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 192/2024. Esclusioni • Plusvalenze e minusvalenze. • Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 Tuir. • Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al c. 1-quater del citato art. 54. • Maggiorazione del costo del lavoro ex art. 4 D. Lgs. 216/2023 (D. Lgs. 81/2025). Reddito minimo In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000.
REDDITO D'IMPRESA	• Rileva il reddito d'impresa, di cui all'art. 56 Tuir e (per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad Ires in base, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all'art. 66 Tuir). Esclusioni • Plusvalenze e sopravvenienze attive. • Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti. • Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'art. 11, c. 4 D. Lgs. 23.07.1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 ovvero all'art. 116 Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, c. 1 Tuir (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli artt. 59 e 89 Tuir). • Maggiorazione del costo del lavoro ex art. 4 D. Lgs. 216/2023 (D. Lgs. 81/2025). Reddito minimo In caso di reddito d'impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a € 2.000.
VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP	• Per quanto riguarda l'Irap, l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 1017 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. • Il VPN è considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'art. 11 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'art. 11 del citato decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN. • In sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese. Anche per l'Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a € 2.000.
REDDITO DA DICHIARARE	Il contribuente che accetta la proposta dell'Agenzia, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d'imposta oggetto del concordato stesso.
CONTROLLO AUTOMATIZZATO	Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600.
OBBLIGHI CONTABILI	Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L'obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorché ricorrano le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni, previste dall'art. 9-bis del decreto ISA e dai singoli decreti di approvazione.